

Parere del Comitato delle regioni «Lo statuto della Fondazione europea»

(2013/C 17/13)

IL COMITATO DELLE REGIONI

- approva la proposta di regolamento sullo statuto della Fondazione europea (FE) presentata dalla Commissione e ritiene che tale proposta porti avanti il discorso aperto con l'adozione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei;
- approva pertanto la proposta di regolamento sullo statuto della fondazione europea (FE) presentata dalla Commissione. Ritiene che essa porti avanti il discorso aperto con l'adozione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei e del regolamento recante creazione dello statuto del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) con l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale a livello UE;
- afferma che tale statuto deve soddisfare, al tempo stesso, un'esigenza di semplificazione, di efficienza e di sicurezza giuridica per le fondazioni, consentendo a queste ultime di lavorare meglio su progetti transfrontalieri o transnazionali da sole o in partenariato con i soggetti nazionali, locali o regionali;
- condivide la preoccupazione di trovare un equilibrio tra, da un lato, le esigenze imposte dalle normative dei diversi Stati membri per quanto concerne il patrimonio minimo richiesto per una fondazione e, dall'altro, la volontà di facilitare la creazione di FE su tutto il territorio dell'Unione. Ritiene importante, tuttavia, garantire ai donatori e ai cittadini una sufficiente solidità patrimoniale delle FE e chiede, da un lato, che il livello patrimoniale minimo richiesto per la registrazione di una FE sia portato da 25 000 (un importo, a suo giudizio, troppo limitato) a 50 000 euro e, dall'altro, che questa somma venga mantenuta per l'intera esistenza della FE, sanzionando la mancata osservanza di questa soglia con lo scioglimento della FE.

Relatrice	Claudette BRUNET-LECHENAULT (FR/PSE), vicepresidente del consiglio generale della Saône et Loire
Testo di riferimento	Proposta di regolamento del Consiglio sullo statuto della fondazione europea (FE) COM(2012) 35 final

I. INTRODUZIONE

IL COMITATO DELLE REGIONI

1. è cosciente del peso economico e del ruolo essenziale svolto dalle fondazioni su tutto il territorio europeo, in tutti i settori d'interesse pubblico e in particolare in quelli che concernono le competenze degli enti regionali e locali, ad esempio i servizi sociali e sanitari, la previdenza sociale, l'arte e la cultura, l'istruzione e la formazione, la scienza, la ricerca e l'innovazione o l'ambiente;

2. si rende conto e al tempo stesso si rammarica delle difficoltà che le fondazioni sono costrette ad affrontare quando desiderano operare al di là dei confini nazionali su progetti transfrontalieri o transnazionali, difficoltà che impongono loro di spendere in materia di consulenza o di struttura somme importanti che invece potrebbero utilizzare più efficacemente per lo svolgimento delle loro mansioni sociali;

3. approva la proposta di regolamento sullo statuto della Fondazione europea (FE) presentata dalla Commissione e ritiene che tale proposta porti avanti il discorso aperto con l'adozione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei;

4. accoglie inoltre con favore il fatto che la proposta della Commissione si inserisca nella prospettiva più ampia di accrescere la sicurezza delle attività dell'economia sociale e solidale nel quadro del mercato interno e auspica a questo proposito che l'adozione di uno statuto della fondazione europea prepari il terreno per uno statuto della mutua europea;

5. afferma che tale statuto deve soddisfare, al tempo stesso, un'esigenza di semplificazione, di efficienza e di sicurezza giuridica per le fondazioni, consentendo a queste ultime di lavorare meglio su progetti transfrontalieri o transnazionali da sole o in partenariato con i soggetti nazionali, locali o regionali;

6. è inoltre del parere che lo statuto debba rispondere alla volontà di chiarire ai cittadini le modalità di funzionamento e di finanziamento delle fondazioni;

7. auspica che venga rafforzata la componente europea della FE, non solo al momento della sua creazione ma anche nel corso della sua intera esistenza, e chiede che le disposizioni giuridiche ad essa applicabili si basino il più possibile sulla

proposta di regolamento e sugli statuti delle varie FE, facendo solo limitatamente riferimento agli ordinamenti giuridici nazionali;

8. ricorda che le FE, nella misura in cui hanno la facoltà di raccogliere fondi privati o di ricevere finanziamenti pubblici per la realizzazione dei loro compiti, devono essere soggette ad obblighi di rendicontazione circa l'utilizzo dei fondi, obblighi che hanno nei confronti non solo dei loro finanziatori ma dei cittadini dell'UE in generale.

II. RACCOMANDAZIONI POLITICHE

IL COMITATO DELLE REGIONI

Il peso economico del settore delle fondazioni

9. osserva che il settore delle fondazioni ha un peso economico non indifferente, con un livello globale di spese annue che si aggira intorno ai 150 miliardi di euro. Il settore, inoltre, impiega - direttamente e a tempo pieno - circa un milione di persone in tutta l'Unione europea;

10. prende atto dell'interesse delle fondazioni ad operare al di là delle frontiere nazionali al fine di rispondere in maniera globale ai problemi trasversali in ambiti quali l'immigrazione, lo sviluppo socioeconomico, l'eccellenza scientifica, i diritti umani, l'ambiente, ecc.;

11. sottolinea, in particolare, il ruolo che le fondazioni possono svolgere in termini di utilizzo delle loro risorse e creatività in un periodo di forte crisi politica, finanziaria e sociale in Europa, dove risulta essenziale studiare tutte le opportunità per rafforzare l'Unione europea e assicurare un futuro e prospettive di crescita ai suoi cittadini.

Obblighi amministrativi pesanti e costosi

12. osserva che le fondazioni possono incontrare difficoltà operative a livello transnazionale o transfrontaliero a causa delle regole imposte dalle legislazioni nazionali che le obbligano a spendere annualmente, per consulenze o oneri amministrativi diversi, una parte delle loro risorse che oscilla tra i 90 e i 102 milioni di euro, fondi che potrebbero invece utilizzare per realizzare progetti di interesse pubblico, da sole o in partenariato con altre fondazioni o enti territoriali.

Uno statuto che rafforzi l'iniziativa dei cittadini europei attraverso il ruolo delle fondazioni

13. sottolinea che le attività delle fondazioni, il più delle volte create su iniziativa di soggetti di diritto privato (singoli individui o imprese), riguardano progetti d'interesse generale di grande importanza per i cittadini europei, spesso in settori di competenza degli enti regionali e locali, in particolare i servizi sociali e sanitari, la previdenza sociale, l'arte e la cultura, l'istruzione e la formazione, la scienza, la ricerca e l'innovazione, ecc.;

14. ritiene che la scelta di una nuova forma giuridica alternativa agli statuti nazionali e corrispondente ad uno statuto della "fondazione europea" sarebbe un elemento essenziale per potenziare il ruolo delle fondazioni sul territorio dell'Unione europea;

15. approva pertanto la proposta di regolamento sullo statuto della fondazione europea (FE) presentata dalla Commissione. Ritiene che essa porti avanti il discorso aperto con l'adozione del regolamento sull'iniziativa dei cittadini europei e del regolamento recante creazione dello statuto del Gruppo europeo di cooperazione territoriale (GECT) con l'obiettivo di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale a livello UE;

16. ritiene che l'articolo 352 del Trattato sul funzionamento dell'UE, in base al quale il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione e previa approvazione del Parlamento europeo, adotta disposizioni appropriate per realizzare uno degli obiettivi previsti dai Trattati, sia l'unica base giuridica pertinente per la proposta di regolamento all'esame, dato che nei Trattati non figurano disposizioni specifiche che conferiscano espressamente competenze in tal senso alle istituzioni dell'Unione. Questa scelta corrisponde a quella operata in passato per l'adozione delle disposizioni relative ad altri statuti, ad esempio lo statuto della società europea o del gruppo europeo d'interesse economico, e non pregiudica in alcun modo le norme nazionali che disciplinano le fondazioni. Il Comitato fa inoltre notare che, nel quadro del sistema di allarme rapido relativo all'attuazione del principio di sussidiarietà, la proposta di regolamento è stata analizzata da 19 parlamenti nazionali ma ha formato oggetto di un solo parere motivato;

17. afferma che lo statuto deve soddisfare un'esigenza di semplificazione e di efficienza, onde consentire alle fondazioni di lavorare meglio su progetti transfrontalieri o transnazionali, da sole o in partenariato con i soggetti nazionali, locali o regionali, e al tempo stesso rispondere ad una volontà di sicurezza giuridica e di chiarimento nei confronti dei cittadini per quanto concerne il loro funzionamento e finanziamento.

La promozione della componente europea

18. auspica che la componente europea della FE venga messa maggiormente in evidenza specificando che le fondazioni euro-

pee, non solo al momento della loro costituzione ma anche nel corso dell'intera esistenza, svolgono o perseguono l'obiettivo di svolgere attività transnazionali o transfrontaliere;

19. in tale contesto si rammarica del fatto che, nell'elaborare la proposta di regolamento, la Commissione abbia spesso fatto riferimento ai diritti nazionali degli Stati membri, un approccio che potrebbe essere fonte d'insicurezza giuridica per le FE in assenza di regole d'armonizzazione.

Obblighi di chiarezza, affidabilità e trasparenza

20. ricorda che la capacità delle FE di raccogliere fondi privati o ricevere finanziamenti pubblici per la realizzazione delle loro mansioni presuppone che esse siano in grado di fornire, non solo ai loro donatori e finanziatori ma anche a tutti i cittadini che risiedono sul territorio dell'UE, la massima sicurezza circa la loro solidità e una totale trasparenza per quanto concerne la loro gestione interna e l'utilizzo dei fondi loro assegnati.

Chiarire l'obiettivo delle FE

21. afferma che in taluni Stati membri i concetti di "utilità pubblica" e "interesse generale" hanno accezioni diverse e possono, in determinati casi, rimandare sia ad una procedura o ad uno statuto giuridico particolare del diritto nazionale sia ad un approccio specificamente fiscale. Propone pertanto di armonizzare la terminologia utilizzata scegliendo l'espressione "interesse pubblico", che deve essere intesa in modo uniforme in ciascuno Stato membro per determinare l'oggetto della FE escludendo qualsiasi approccio di carattere fiscale;

22. auspica inoltre che all'articolo 5 della proposta venga definito il concetto di "sport amatoriali", onde evitare che le azioni condotte dalle FE finiscano per sostenere pratiche che rientrano piuttosto nell'ambito dello sport professionistico.

Rafforzare l'affidabilità

23. condivide la preoccupazione di trovare un equilibrio tra, da un lato, le esigenze imposte dalle normative dei diversi Stati membri per quanto concerne il patrimonio minimo richiesto per una fondazione e, dall'altro, la volontà di facilitare la creazione di FE su tutto il territorio dell'Unione. Ritiene importante, tuttavia, garantire ai donatori e ai cittadini una sufficiente solidità patrimoniale delle FE e chiede, da un lato, che il livello patrimoniale minimo richiesto per la registrazione di una FE sia portato da 25 000 (un importo, a suo giudizio, troppo limitato) a 50 000 euro e, dall'altro, che questa somma venga mantenuta per l'intera esistenza della FE, sanzionando la mancata osservanza di questa soglia con lo scioglimento della FE;

24. dà per scontato che le FE non devono perseguire fini di lucro, ma ammette che esse possano essere portate ad esercitare attività economiche per lo svolgimento delle loro funzioni di interesse pubblico. Propone pertanto di modificare l'articolo 11 per definire meglio i limiti entro i quali una FE può svolgere attività redditizie;

25. giudica la questione della retribuzione dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle FE un corollario del carattere non lucrativo delle fondazioni. La proposta di regolamento dovrebbe pertanto contenere norme di principio su questo aspetto;

26. auspica che vengano chiariti i principi concernenti la prevenzione dei conflitti d'interesse, in quanto considera la formulazione attuale una fonte d'interpretazioni divergenti che potrebbero avere un effetto contrario a quello desiderato;

27. approva le disposizioni in materia di rendicontazione e trasparenza, ma suggerisce di chiarire e precisare le modalità di vigilanza e di pubblicità dell'attività svolta dalle FE.

L'esigenza di armonizzazione

28. riconosce l'importanza delle restrizioni di bilancio che hanno determinato la scelta di creare un'autorità di vigilanza delle FE a livello nazionale piuttosto che definire una procedura e istituire un organo di controllo a livello europeo;

29. riconosce la pertinenza d'integrare disposizioni di natura fiscale nella proposta di statuto, ma esprime riserve sull'estensione automatica alle FE del regime fiscale concesso agli enti nazionali d'interesse pubblico, a causa delle notevoli disparità esistenti tra i vari Stati membri per quanto concerne le condizioni di concessione di questi regimi fiscali di favore.

III. PROPOSTE DI EMENDAMENTO

Emendamento 1

Articolo 2, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>(5) "ente di pubblica utilità": fondazione con scopo di pubblica utilità e/o persona giuridica simile con scopo di pubblica utilità senza status di socio, costituita in conformità alle leggi di uno Stato membro;</p>	<p>Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:</p> <p>(5) "ente di pubblica utilità <u>interesse pubblico pubblica utilità</u>": fondazione con scopo di pubblica utilità <u>interesse pubblico</u> e/o persona giuridica simile con scopo di pubblica utilità <u>interesse pubblico pubblica utilità</u> senza status di socio, costituita in conformità alle leggi di uno Stato membro;</p>

Motivazione

Nella sua proposta di emendamento n. 1, la relatrice chiede di sostituire "pubblica utilità" con "interesse pubblico".

Emendamento 2

Articolo 5, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Scopo di pubblica utilità</p> <p>1. La FE è un ente costituito separatamente per uno scopo di pubblica utilità.</p>	<p>Scopo di <u>interesse pubblico a utilità</u></p> <p>1. La FE è un ente costituito separatamente per uno scopo di <u>interesse pubblico pubblica utilità</u>.</p>

Motivazione

Il termine "interesse pubblico" permette di armonizzare i concetti di "pubblica utilità" e di "interesse generale" e di limitare i rischi di confusione con nozioni di diritto fiscale o di diritto pubblico usate in taluni Stati membri per concedere uno statuto o un regime fiscale particolari alle fondazioni di diritto nazionale.

Emendamento 3

Articolo 5, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>2. La FE opera al servizio dell'interesse pubblico in genere.</p> <p>Può essere costituita soltanto per gli scopi di seguito elencati e ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato:</p> <p>(a) [...]</p> <p>(r) sport amatoriali;</p> <p>[...].</p>	<p>2. La FE opera al servizio dell'interesse pubblico in genere.</p> <p>Può essere costituita soltanto per gli scopi di seguito elencati e ai quali il suo patrimonio è irrevocabilmente destinato:</p> <p>(a) [...]</p> <p>(r) sport amatoriali, <u>definiti come la pratica di attività sportive da parte di persone che non ne traggono un reddito regolare e significativo;</u></p> <p>[...]</p> <p>t) <u>la difesa delle vittime di ogni forma di violenza.</u></p> <p>[...].</p>

Motivazione

Appare utile definire con precisione il concetto di sport amatoriale nella misura in cui, in funzione dello sport considerato, le pratiche variano da uno Stato all'altro e tenendo conto del fatto che taluni sport ritenuti amatoriali vengono tuttavia praticati ad un livello e a condizioni assimilabili all'esercizio di un'attività professionistica, che non rientra nell'ambito dell'interesse pubblico. Inoltre sembra utile aggiungere la difesa delle vittime di ogni forma di violenza. Va inoltre sottolineata l'importanza della cooperazione con i paesi terzi menzionati successivamente.

Emendamento 4

Articolo 6

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 6</p> <p>Componente transfrontaliera</p> <p>Al momento della registrazione, la FE deve svolgere le proprie attività, o avere l'obiettivo statutario di farlo, in almeno due Stati membri.</p>	<p>Articolo 6</p> <p>Componente <u>europea transfrontaliera</u></p> <p>Al momento della registrazione, la FE deve svolgere le proprie attività, o avere l'obiettivo statutario di farlo <u>svolgere le proprie attività</u>, in almeno due Stati membri.</p> <p><u>Una volta effettuata la registrazione, la FE deve svolgere le proprie attività in almeno due Stati membri.</u></p> <p><u>Essa deve continuare a svolgere tali attività in almeno due Stati membri nel corso della sua intera esistenza.</u></p>

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento è potenziare la componente europea della FE, garantendo che essa svolga realmente le proprie attività in più Stati membri per l'intera sua esistenza e non solo al momento della registrazione. Nel caso di una FE creata di recente, che non può quindi già svolgere attività al momento della registrazione, la sua dimensione europea deve essere sancita nell'obiettivo statutario – da cui la modifica apportata al testo.

Emendamento 5

Articolo 7, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 7</p> <p>Patrimonio</p> <p>2. Il patrimonio della FE ammonta ad almeno 25 000 EUR.</p>	<p>Articolo 7</p> <p>Patrimonio</p> <p>2. Il patrimonio della FE, <u>calcolato al momento della sua registrazione e mantenuto nel corso della sua intera esistenza</u>, ammonta ad almeno 25 50000 EUR.</p>

Motivazione

Per meglio garantire la solidità e l'affidabilità che devono caratterizzare una FE, il Comitato propone di aumentare il patrimonio minimo richiesto alla data di registrazione portandolo a 50 000 euro e mantenendolo a tale livello durante l'intera esistenza della FE.

Emendamento 6

Articolo 10, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 10</p> <p>Capacità giuridica</p> <p>1. La FE ha piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri.</p> <p>Salvo eventuali restrizioni indicate nello statuto, la FE è in possesso di tutti i diritti necessari per svolgere le proprie attività, tra cui il diritto di possedere beni mobili e immobili, concedere sovvenzioni, raccogliere fondi, ricevere e detenere donazioni di qualsiasi tipo, incluse azioni e altri strumenti negoziabili, eredità e donazioni "in natura" da qualsiasi fonte lecita, anche da paesi terzi.</p>	<p>Articolo 10</p> <p>Capacità giuridica</p> <p>1. La FE ha piena capacità giuridica in tutti gli Stati membri, <u>fatte salve le limitazioni previste dal presente regolamento</u>.</p> <p>Salvo eventuali restrizioni indicate nello statuto, la FE è in possesso di tutti i diritti necessari per svolgere le proprie attività, tra cui il diritto di possedere beni mobili e immobili, concedere sovvenzioni, raccogliere fondi, ricevere e detenere donazioni di qualsiasi tipo, incluse azioni e altri strumenti negoziabili, eredità e donazioni "in natura" da qualsiasi fonte lecita, anche da paesi terzi.</p>

Motivazione

L'affermazione secondo cui la FE ha capacità giuridica illimitata in tutti gli Stati membri va completata introducendo il testo proposto. Questo permette di tener conto delle limitazioni alle attività economiche previste all'articolo 11 (Perseguimento dell'obiettivo dell'interesse pubblico; le attività economiche non correlate allo scopo di interesse pubblico della FE possono costituire al massimo il 10 % del fatturato annuo netto della stessa, a condizione che i risultati delle attività non correlate siano esposti separatamente in bilancio e che gli utili vengano esclusivamente impiegati per perseguire i propri scopi di interesse pubblico).

Emendamento 7

Articolo 11

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 11</i></p> <p>Attività economiche</p> <p>1. Salvo eventuali restrizioni contenute nel proprio statuto, la FE ha la capacità ed è libera di intraprendere attività commerciali o altre attività economiche, a condizione che gli utili vengano esclusivamente impiegati per perseguire i propri scopi di pubblica utilità.</p> <p>2. Le attività economiche non correlate allo scopo di pubblica utilità della FE possono costituire al massimo il 10 % del fatturato annuo netto della stessa, a condizione che i risultati delle attività non correlate siano esposti separatamente in bilancio.</p>	<p><i>Articolo 11</i></p> <p>Attività economiche</p> <p>1. Salvo eventuali restrizioni contenute nel proprio statuto, la FE ha la capacità ed è libera di intraprendere attività commerciali o altre attività economiche, a condizione che <u>queste ultime non siano dissociabili dalle sue funzioni di interesse pubblico e che</u> gli utili vengano esclusivamente impiegati per perseguire i propri suoi scopi di <u>interesse pubblico</u> pubblica utilità.</p> <p>2. Le <u>L'esercizio di</u> attività economiche non correlate allo scopo di <u>interesse pubblico</u> pubblica utilità della FE <u>può essere autorizzato entro un limite del</u> possono costituire al massimo il 10 % delle risorse annue nette fatturato annuo netto della stessa, a condizione che i risultati di <u>tali delle</u> attività non correlate siano esposti separatamente in bilancio e vengano totalmente impiegati per perseguire <u>gli scopi di interesse pubblico</u>.</p>

Motivazione

L'obiettivo dell'emendamento proposto è disciplinare meglio la capacità di una FE di esercitare attività economiche, in modo da evitare che perda il suo carattere essenziale di organismo senza fini di lucro effettuando in modo abusivo delle operazioni puramente commerciali non correlate alla sua missione.

Emendamento 8

Articolo 21

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 21</i></p> <p>Registrazione</p> <p>1. La FE viene registrata in uno Stato membro.</p> <p>2. La FE costituita mediante fusione tra due enti di pubblica utilità legalmente stabiliti nello stesso Stato membro viene registrata in tale Stato.</p> <p>3. La FE costituita in virtù di una fusione transfrontaliera viene registrata in uno degli Stati membri in cui gli enti partecipanti alla fusione erano legalmente stabiliti.</p> <p>4. La FE costituita mediante trasformazione viene registrata nello Stato membro in cui l'ente oggetto della trasformazione era originariamente stabilito.</p>	<p><i>Articolo 21</i></p> <p>Registrazione</p> <p>1. La FE viene registrata in uno <u>nello</u> Stato membro <u>in cui abbia stabilito il suo domicilio legale</u>.</p> <p>2. La FE costituita mediante fusione tra due enti di pubblica utilità legalmente stabiliti nello stesso Stato membro viene registrata in tale Stato.</p> <p>3. La FE costituita in virtù di una fusione transfrontaliera viene registrata in uno degli Stati membri in cui gli enti partecipanti alla fusione erano legalmente stabiliti <u>nello Stato membro in cui la fondazione incorporante abbia stabilito il suo domicilio legale</u>.</p> <p>4. La FE costituita mediante trasformazione viene registrata nello Stato membro in cui l'ente oggetto della trasformazione era originariamente stabilito.</p>

Motivazione

Per motivi di sicurezza giuridica, si propone di prendere in considerazione - quale secondo criterio per decidere in quale registro la FE deve essere iscritta - il criterio del collegamento personale del domicilio legale della FE.

Emendamento 9

Nuovo articolo dopo l'articolo 31

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
	<p>Principi di governance</p> <p>1. <u>Non è possibile ricoprire contemporaneamente la carica di membro del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza.</u></p> <p>2. <u>I membri del consiglio d'amministrazione e dell'organo di vigilanza esercitano le loro funzioni a titolo gratuito. Possono tuttavia ottenere il rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento delle loro mansioni, alle condizioni stabilite dallo statuto.</u></p> <p>3. <u>Nessun beneficio, sia esso diretto o indiretto, può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all'espletamento delle loro mansioni all'interno della FE.</u></p>

Motivazione

L'emendamento proposto esprime la volontà del Comitato di rafforzare le regole di *governance* e di etica, che devono essere in linea con il carattere essenzialmente senza fini di lucro delle FE e rispondere agli obblighi di chiarezza e di trasparenza richiesti.

Emendamento 10

Articolo 32

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p><i>Articolo 32</i></p> <p>Conflitti di interesse</p> <p>1. Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione che possa avere un rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale da generare un conflitto di interessi effettivo o potenziale che potrebbe pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione.</p> <p>2. Non è possibile ricoprire contemporaneamente la carica di membro del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza.</p> <p>3. Nessun beneficio, sia esso diretto o indiretto, può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all'espletamento delle proprie mansioni all'interno della FE.</p>	<p><i>Articolo 32</i></p> <p>Conflitti di interesse</p> <p>1. <u>Il fondatore e qualsiasi altro membro del consiglio di amministrazione che possa avere un rapporto d'affari, familiare o di altro tipo con il fondatore o con altri membri del consiglio di amministrazione, tale da generare un conflitto di interessi effettivo o potenziale che potrebbe pregiudicare i rispettivi giudizi e opinioni, non possono rappresentare la maggioranza del consiglio di amministrazione. I membri del consiglio d'amministrazione o dell'organo di vigilanza devono informare per iscritto la FE dell'esistenza di qualsiasi interesse diretto o indiretto in una terza parte in grado di collocarli in una situazione di conflitto tra, da un lato, il proprio interesse personale o quello di una persona con cui intrattengono rapporti d'affari o di parentela e, dall'altro, l'interesse della FE.</u></p> <p>2. <u>Non è possibile ricoprire contemporaneamente la carica di membro del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza. Un membro del consiglio d'amministrazione o dell'organo di vigilanza deve, a seconda dei casi, rinunciare a farvi parte o a partecipare al processo decisionale quando viene discussa una questione che riguarda un'entità o una persona con la quale intrattiene rapporti d'affari o di parentela o nella quale detiene, direttamente o indirettamente, degli interessi.</u></p> <p>3. <u>Nessun beneficio, sia esso diretto o indiretto, può essere distribuito a fondatori, membri del consiglio di amministrazione o dell'organo di vigilanza, amministratori delegati o revisori contabili, né può essere procurato a persone che hanno un rapporto d'affari o di stretta parentela con tali soggetti, a meno che tali benefici non siano strumentali all'espletamento delle proprie mansioni all'interno della FE.</u></p>

Motivazione

L'emendamento proposto esprime la volontà del Comitato di rafforzare le regole di *governance* e di etica, che devono rispondere agli obblighi di chiarezza e di trasparenza richiesti alle FE sia dai donatori sia dai cittadini in generale.

Emendamento 11

Articolo 33

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 33</p> <p>Rappresentanza della FE dinanzi a terzi</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nonché eventuali altri soggetti autorizzati dal consiglio stesso e debitamente istruiti da quest'ultimo, possono rappresentare la FE dinanzi a terzi e in giudizio.</p>	<p>Articolo 33</p> <p>Rappresentanza della FE dinanzi a terzi</p> <p>Il consiglio di amministrazione, nonché eventuali altri soggetti autorizzati dal consiglio stesso, e debitamente istruiti da quest'ultimo e iscritti nel registro, possono rappresentare la FE dinanzi a terzi e in giudizio.</p>

Motivazione

Si intende precisare che solo le persone iscritte nel registro in qualità di rappresentanti sono autorizzate a rappresentare la FE nei rapporti con terzi e in giudizio, come stabilisce l'articolo 23, par. 1, lettera e) ii) della proposta di regolamento.

Emendamento 12

Articolo 34, paragrafo 5

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Articolo 34</p> <p>Trasparenza e rendicontazione</p> <p>[...]</p> <p>5. I conti annuali debitamente approvati dal consiglio di amministrazione, unitamente al parere della persona incaricata della revisione dei conti, e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione.</p>	<p>Articolo 34</p> <p>Trasparenza e rendicontazione</p> <p>[...]</p> <p>5. I conti annuali debitamente approvati dal consiglio di amministrazione, unitamente al parere della persona incaricata della revisione dei conti, e la relazione di attività sono soggetti a divulgazione. <u>Essi devono essere per lo meno accessibili a qualsiasi cittadino dell'Unione europea sul sito Internet della FE.</u></p>

Motivazione

L'emendamento proposto esprime la volontà del Comitato di rafforzare le regole di *governance* e di etica, che devono rispondere agli obblighi di chiarezza e di trasparenza richiesti alle FE sia dai donatori sia dai cittadini in generale.

Emendamento 13

Articolo 43, paragrafo 2

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Decisione di liquidazione</p> <p>[...]</p>	<p>Decisione di liquidazione</p> <p>[...]</p>

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>2. Dopo aver ascoltato il parere del consiglio di amministrazione della FE, l'autorità di vigilanza può decidere di liquidare la FE oppure, se previsto dal diritto nazionale applicabile, di proporle la liquidazione a un tribunale competente in uno dei seguenti casi:</p> <p>(a) qualora il consiglio di amministrazione non abbia agito nei casi elencati al paragrafo 1;</p> <p>(b) qualora la FE violi ripetutamente il proprio statuto, il presente regolamento o il diritto nazionale applicabile.</p>	<p>2. Dopo aver ascoltato il parere del consiglio di amministrazione della FE, l'autorità di vigilanza può decidere di liquidare la FE e di <u>nominare un liquidatore</u> oppure, se previsto dal diritto nazionale applicabile, di <u>proporre</u> proporre la liquidazione <u>della FE e la persona designata come liquidatore</u> a un tribunale competente in uno dei seguenti casi:</p> <p>(a) qualora il consiglio di amministrazione non abbia agito nei casi elencati al paragrafo 1;</p> <p>(b) qualora la FE violi ripetutamente il proprio statuto, il presente regolamento o il diritto nazionale applicabile.</p>

Emendamento 14

Articolo 44, paragrafo 1

Testo proposto dalla Commissione	Emendamento del Comitato delle regioni
<p>Liquidazione</p> <p>1. Qualora l'autorità di vigilanza abbia approvato la decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma o nel caso in cui l'autorità di vigilanza o eventualmente un tribunale abbia deciso di liquidare la FE, il patrimonio di quest'ultima viene impiegato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo.</p>	<p>Liquidazione</p> <p>1. Qualora l'autorità di vigilanza abbia approvato la decisione del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 43, paragrafo 1, secondo comma o nel caso in cui l'autorità di vigilanza o eventualmente un tribunale abbia deciso di liquidare la FE, il patrimonio di quest'ultima viene impiegato conformemente al paragrafo 2 del presente articolo. <u>I costi della liquidazione sono a carico della FE.</u></p>

Bruxelles, 29 novembre 2012

Il presidente
del Comitato delle regioni
Ramón Luis VALCÁRCEL SISO